

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN SEDE
GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

Appello cautelare

Nell'interesse della

Dott.ssa **MARIA MAGNANO**, nata a RAGUSA, Prov. (RG), il 02/06/1990, residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010, in Via E. DE AMICIS, 76, C.F. MGNMRA90H42H163B; Carta di Identità n. AX0181580, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fianchino, (C.F. FNCGPP74H06H501Y - giuseppe.fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it), e dall'Avv. Salvatore Molè (C.F. MLOSVT85L10H163H, salvatore.mole@avvrugusa.legalmail.it), con poteri disgiunti, giusta procura in calce al presente atto ex art. 8, comma 3, lett. b, d.p.c.m. n. 40/2016, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a. alla PEC giuseppe.fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it, indicando altresì, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., il telefax 0932.1915638, quale ulteriore recapito per ricevere le informazioni relative al processo

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, Ufficio IX, **Ambito territoriale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso A046, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" Via Vittorio Emanuele Orlando, 7 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso ADMM e ADSS in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

e contro,

quanto al provvedimento impugnato in primo grado con motivi aggiunti

l'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", Viale Oleandri, 19 Codice Fiscale 90006570882 in persona del Dirigente p.t. - rappresentato e difeso *ex lege* in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - quale istituzione scolastica ove l'aspirante ha stipulato il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, in

tanto in quanto istituzione preposta ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda.

.e nei confronti di

-Bruno Nunzio, C.F. BRNNNZ59C19H163I, nato a Ragusa il 19-3-1959 ed ivi residente in via Ecce Homo n. 112 (Classe di concorso A046), non costituito in primo grado;

-Baglieri Simona, C.F. BGLSMN81L53H163L, nata a Ragusa il 13-7-1981 e residente in Santa Croce Camerina (RG) in c.da Canestanco n. 6 (Classe di concorso ADSS), non costituito in primo grado;

-Tumino Giusy, C.F. TMNGSY79H69H163W, nata a Ragusa il 29-6-1979 ed ivi residente in via dei Mirti n. 66 (Classe di concorso ADMM), non costituito in primo grado;

nonché nei confronti di

tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella (i) graduatoria A046 prima fascia della Provincia di Ragusa, (ii) nella graduatoria ADSS prima fascia della Provincia di Ragusa e (iii) nella graduatoria ADMM prima fascia della Provincia di Ragusa, nei confronti dei quali si propone, come in calce al presente atto, istanza di notificazione per pubblici proclami.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI EFFETTI

dell'ordinanza cautelare resa dal TAR Sicilia, Catania, Sez. II[^], n. 322/2021, pubblicata il 9-6-2021, non notificata, resa sul ricorso R.G. n. 1694/2020, con cui era stato chiesto

l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo

-del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-2020 pubblicato sul sito web dell'Usp di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle

abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- del provvedimento di rettifica delle graduatorie su posto di sostegno prot. 3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 del 18-9-2020 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps nonché in violazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020;

- del provvedimento di rettifica della graduatoria su posto comune e sostegno prot. 3899 del 23-9-2020;

- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero nella parte in cui riconosce l'inserimento in graduatoria con riserva all'esito del decisum giurisdizionale, in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche

- ove occorra, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.

quanto ai motivi aggiunti

per l'annullamento, previa richiesta di idonea misura cautelare

- del Decreto di verifica dei punteggi datato 1-2-2021, senza protocollo, successivamente pervenuto alla ricorrente in data 2-2-2021, reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, preposta ai controlli delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda, nella parte in cui è stato confermato un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei

titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata (A/3 e A/7) al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps (O.M. 60/2020);

-ove reso, del provvedimento adottato dall'USR di Ragusa di validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;

-di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.

Nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

e per la conseguente condanna

all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza ed alle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

IN FATTO

A).

I principali elementi fattuali della vicenda contenziosa così come sottoposti al Giudice di prime cure.

Con il ricorso introduttivo di primo grado, la ricorrente ha sottoposto di aver preso parte alle procedure per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo¹, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 60/2020.

In data 5-8-2020, entro i termini di scadenza, la ricorrente ha proposto istanza all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio provinciale di Ragusa, per l'inserimento nella I fascia sia per il posto comune nella classe di concorso A046 che per i posti di sostegno nelle classi ADSS e ADMM.

Quanto all'inserimento nella prima fascia della classe di concorso A046, la ricorrente dichiarava il titolo di abilitazione, riconosciuto con provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato con Sentenza n. 4825 del 29-7-2020 reso nel giudizio d'Appello, in cui la ricorrente era parte, iscritto al R.G. 10077/2019.

Nell'istanza veniva altresì autocertificato, tra i requisiti soggettivi, (i) il titolo di specializzazione su sostegno di I° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione selettiva e numero programmato, (ii) il titolo di specializzazione su sostegno di II° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione selettiva e numero programmato, (iii e iv) ulteriori due titoli di specializzazione conseguiti all'estero per la scuola secondaria di I° e II° grado sul sostegno per gli alunni con disabilità ed (v) diploma di perfezionamento post laurea in materia di difficoltà dell'apprendimento in situazioni di handicap, corrispondente a 60 cfu accademici.

All'esito dell'istruttoria condotta dagli Istituti specificamente individuati per ciascuna classe di concorso (c.d. Scuole "polo"), con provvedimento n. 3490 dell'1-9-2020, venivano pubblicate le graduatorie definitive.

La ricorrente veniva inopinatamente inserita con riserva e le venivano riconosciuti, nelle tre distinte graduatorie di partecipazione, i seguenti (errati) punteggi:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
27 punti (17 [^] posizione)	30 punti (29 [^] posizione)	30 punti (36 [^] posizione)

Palese risultava, quindi, la violazione e l'errata applicazione delle tabelle A/3 e A/7 allegate al D.M. 60/2020, laddove veniva completamente omessa la valutazione delle abilitazioni conseguite all'estero in violazione del *decisum* del Consiglio di Stato n. 4825/2020.

Prontamente, con note di rettifica del 2-9-2020, la ricorrente sottoponeva gli errori di calcolo commessi dall'Amministrazione, come segue:

(i) Quanto alla classe di concorso A046 non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/3 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere di punti **72** (di cui 42 punti per l'abilitazione conseguita presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania), ritenuta la portata selettiva del corso, ossia 12 punti per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 punti per la selettività dello stesso – vedasi tabella A/3, punto A.2, lett.e), ai quali andavano aggiunti ulteriori 11 punti da attribuire per la votazione di

“93/100” riportata dalla ricorrente a fine corso). Sommano punti parziali 53. A tali 53 punti parziali ne andavano poi sommati ulteriori 18 per le due specializzazioni su sostegno e 1 punto per il Corso di Perfezionamento, per un totale di 72 punti (12+30+11+1+18) e rideterminazione della posizione in graduatoria all’8° posto.

Sottoponeva altresì l’erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

(ii) Quanto alla classe di concorso ADMM, parimenti, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti 83 (di cui 53 punti – vedasi la tab. A/7, punto A.2 - per l’abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l’abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di “87/100”) e rideterminazione della posizione in graduatoria all’13° posto.

A superiore punteggio dovevano verosimilmente aggiungersi ulteriori 9 punti per l’ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l’erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

(iii) Quanto alla classe di concorso ADSS, altresì, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti 83 (di cui 53 punti – vedasi la tab. A/7, punto A.2 - per l’abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l’abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di “87/100”) e rideterminazione della posizione in graduatoria all’19° posto.

Al superiore punteggio dovevano aggiungersi ulteriori 9 punti per l’ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l’erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

Le note della ricorrente rimanevano senza riscontro.

Con **Decreto dell'1-2-2021** (senza protocollo), ricevuto in data 2-2-2021, alla ricorrente – senza menzione alcuna né del pronunciamento del Consiglio di Stato ed ancor meno del presente giudizio – **è stato riconfermato il medesimo punteggio, senza alcuna ponderazione dei titoli abilitanti conseguiti e riconosciuti.**

Tanto i punteggi, quanto l'inserimento con riserva, sono illegittimi siccome non rispettano né i criteri di valutazione prestabiliti dalle tabelle su A/3 e A/7 né la portata della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020.

Il Decreto di verifica dei punteggi, impugnato con motivi aggiunti, è stato reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica preposta, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all' USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda.

Anche per tale provvedimento ritenuto illegittimo si è chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

B).

Le censure di diritto svolte nel precedente grado di giudizio.

Preliminarmente sulla giurisdizione di Codesto Giudice Amministrativo.

Nella vicenda a mani non si lamentano meri errori di calcolo nell'assegnazione dei punteggi, ma un vero e proprio vizio di merito nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo – ancorché limitato all'ambito di una procedura blindata per titoli - relativamente all'omessa ponderazione delle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con ricadute eterointegrative dell'o.m. 60/2020 laddove contenente disposizioni lesive ovvero interpretato in senso pregiudizievole per la ricorrente con riferimento al riconoscimento diretto delle abilitazioni conseguite.

Causa petendi e petitum, nel caso di specie, orbitano attorno ad una censura diretta avverso l'O.M. 60/2020 nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione e sostenuto dalla stessa difesa erariale che reputano necessaria una ulteriore intermediazione dell'amministrazione su un titolo già validato dal Consiglio di Stato.

Individuabile, quindi, nel caso di specie un potere di tipo pubblicistico a fronte del quale non possono che individuarsi posizioni di interesse legittimo.

Oggetto assorbente della domanda è la censura ricadente sull'atto amministrativo generale (O.M. 60/2020) – laddove inteso ed interpretato in senso preclusivo al riconoscimento

automatico delle abilitazioni estere, ritenute valutabili dal Consiglio di Stato – e solo conseguentemente l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in graduatoria. Pertanto, a sommosso avviso, si ritiene che la giurisdizione spetti a Codesto Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una censura su un atto amministrativo generale con ricadute sul corretto inserimento in graduatoria con il punteggio di spettanza. La pretesa della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria ha incontrato un limite diretto proprio nell'atto generale dell'o.m. n. 60/2020 laddove interpretato in senso preclusivo per gli abilitati esteri. Tale circostanza giustifica l'attribuzione della controversia alla Giurisdizione amministrativa, proprio per effetto del collegamento genetico con un atto di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento con un determinato punteggio e la cui cognizione rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020, invero, nella sua chiarissima portata decisoria, è annoverabile nel genus delle sentenze autoesecutive, la quale, mercè l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato (il diniego del riconoscimento del titolo abilitante estero) produce il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente senza necessità di ulteriore intermediazione dell'attività amministrativa che, a tal proposito, avrebbe come unica conseguente un inutile aggravamento del procedimento.

In tal senso, il comportamento dell'amministrazione si è connotato come illegittimo per violazione ed elusione di giudicato: (i) violazione di giudicato in tanto in quanto i nuovi atti emanati dall'amministrazione (ossia le graduatorie) riproducono i medesimi vizi già censurati avanti il Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice d'appello che prescriveva un pacifico automatismo nel riconoscimento dei titoli di formazione, mentre si configura (ii) l'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato (inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria di prima fascia), lo ha sostanzialmente aggirato mancando poi di riconoscere il punteggio spettante.

Il riconoscimento automatico dei titoli abilitativi esteri è stato riconosciuto anche dal TAR Lazio che, variando il proprio orientamento, ha aderito ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza *Bis*, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Con una recentissima Sentenza del 9-12-2020 n. 13207, il TAR Lazio ha ulteriormente confermato l'automaticità del valore abilitante dei titoli esteri (ancor più nella vicenda a mani in cui vi è stata una specifica statuizione del Consiglio di Stato).

Or, con nota n. 16799 del 27-7-2020 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Affari Legali - ha diramato una chiarissima nota con cui i candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito in Romania, che sono stati inseriti con riserva in attesa di una disposizione giurisdizionale “*saranno immessi in ruolo con clausola risolutiva*” ovverosia con riconoscimento automatico e senza alcuna necessità di alcun adempimento per il caso di accoglimento del gravame proposto.

Tuttavia la ricorrente si trova ancora inserita con riserva nonostante il giudicato del Consiglio di Stato.

Orbene, la giurisprudenza Amministrativa (**CGA 102/2021, 345/2021 e 237/2021**) è ormai allineata nel ritenere devolute al G.A. le vicende attinenti alle neo istituite GPS. Da ultimo, con Sentenza n. 345 del 20-4-2021, Codesto CGA ha enucleato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni di tale convincimento, decidendo una vicenda del tutto sovrapponibile a quella a mani.

Per comodità di lettura si riporta, virgolettata, la motivazione della Sentenza: “*La controversia si impernia sulle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente (cosiddette “GPS”), istituite dall'art. 1 quater d.l. n. 126 del 29.10.2019, convertito in legge n. 159 del 20.12.2019 (che ha modificato l'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124, e l'art. 1 comma 107 della legge 13.7.2015, n. 107) e dall'art. 2 comma 4-ter del d.l. n. 22 dell'8.4.2020 convertito, con modificazioni, nella legge 6.06.2020, n. 41. In materia di GPS vi sono tre recenti sentenze con le quali è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, CGARS, 12.2.2021, n. 102 e 23.3.2021, n. 237, nonché Cons. St., sez. VI, 9.3.2021, n. 2007, dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi. In punto di graduatorie scolastiche la giurisprudenza è pervenuta a delineare un quadro stabile del riparto di giurisdizione fra il g.o. e il g.a. in seguito alla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2011.*

L'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 indica i criteri legislativi di riparto:

- devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto;

- precisa, al successivo comma 4, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

L’applicazione di dette direttive legislative alle graduatorie scolastiche è stata delineata enucleando le differenze sussistenti fra le due tipologie di graduatorie, graduatorie permanenti oggi ad esaurimento (cosiddette “GAE”) e graduatorie d’istituto, esistenti finì all’introduzione delle GPS, di cui alla presente controversia.

La giurisprudenza è pervenuta, di contro, a conclusioni diverse con riguardo alle graduatorie d’istituto:

- rispetto a esse ricorrono “tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale” (ss. uu. 13.9.2017, n. 21198);

- nelle relative vengono in rilievo “vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali” (ss. uu. 13.9.2017, n. 21198),

- ricorrono infatti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165/2001, il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (Cons. St., sez. VI, 24.5.2019 n. 3414).

Viene in decisione nella presente controversia l’atto di approvazione di una GPS, che costituiscono “una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti” (così nei ritenuto dell’ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60).

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 (modificato dall’art.1 quater d.l. n. 126 del 29.10.2019, convertito in legge n. 159 del 20.12.2019 e dall’art. 2, comma 4-ter del d.l. n. 22 dell’8.4.2020, convertito, con modificazioni, nella legge 6.6.2020, n. 41) e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate dall’ordinanza ministeriale n. 60 /2020, che interviene anche sulle graduatorie di istituto.

Le predette graduatorie sono elenchi di insegnanti costituiti sulla base dei criteri ivi definiti, suddivisi per ambito provinciale, e sono utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno).

L'O.M. n. 60/2020 disciplina anche le graduatorie di istituto, prevedendo che, per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate per l'inclusione nelle GPS e che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS (art. 11 O.M.).

Ne deriva che il precedente assetto normativo, sul quale si era stabilizzato il riparto di giurisdizione, ha subito modificazioni che hanno inciso sul complessivo assetto della materia.

Si tratta quindi di stabilire, al pari di quanto già valutato in ordine alle due tipologie di graduatorie analizzate sopra, se la GPS possa essere assimilata a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, posto che, altrimenti, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del citato art. 63 comma 1.

Soccorrono al riguardo i criteri elaborati dall'Adunanza plenaria per decidere sulla giurisdizione nelle controversie riguardanti le GAE con sentenza n.11/2011. i parametri utilizzati sono stati la presenza, o meno, di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, oltre che nella cristallizzazione, o meno, della graduatoria (GAE è un elenco mutevole per legge in quanto viene periodicamente aggiornato).

La disciplina delle GPS integra i suddetti criteri.

Il bando è contenuto nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 così come integrata, ai sensi dell'art. 7, dal provvedimento di fissazione dei termini di presentazione delle offerte.

Se è vero che l'art. 3 dell'O.M. n. 60 del 2020 stabilisce che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate, “la procedura di valutazione è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2 comma 4-ter del d.l. 8.4.2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2020 n. 41).

La combinazione delle due disposizioni, art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 e art. 2 comma 4-ter del d.l. n. 22/2020, impone, anche in ragione del rapporto fra fonti, di ritenere che la responsabilità della procedura di valutazione ricade quindi sugli uffici provinciali scolastici, che si avvalgono di una procedura informatizzata.

In particolare, sebbene il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati sia proposto dal sistema informatico, sono gli uffici scolastici provinciali a valutare i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso (art. 8 dell'O.M. n. 60/2020).

In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria, comunicando l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico comunica all'Ufficio competente, la circostanza, ai fini dell'esclusione, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

In tale contesto il rilevante ruolo attribuito al sistema informatico non inficia la natura del procedimento, comunque intestato a un organo dell'Amministrazione. E ciò non solo nel senso che quest'ultimo sopporta la responsabilità di tutta l'attività compiuta per valutare i singoli candidati (indipendentemente dal fatto che concretamente l'azione sia svolta da un computer) ma anche nel senso che può influire su quell'attività in quanto intestatario di poteri di controllo e verifica del punteggio assegnato (in via informatica sulla base delle dichiarazioni compiute dai partecipanti).

Le graduatorie sono poi pubblicate sul sito internet dell'Ufficio preposto (art. 9 dell'O.M. n. 60 del 2020).

Esse, in base all'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020, sono efficaci per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e ricomprendono gli aspiranti che, avendone i requisiti, hanno presentato domanda nel termine di cui all'art. 7. Può quindi ritenersi che dette graduatorie si cristallizzino (nel senso indicato dall'Adunanza plenaria) per il biennio di efficacia.

Si ritiene quindi di poter ritenere integrati i requisiti indicati dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2011 (presenza, o meno, di un bando, di una procedura di valutazione, di una graduatoria finale e cristallizzazione della medesima) al fine di qualificare una procedura come concorsuale.

Rimane invece sullo sfondo la mancanza di una commissione giudicatrice dei titoli, che segna l'unica differenza (considerato quanto già sopra illustrato) fra la procedura di cui alle GPS e un ordinario concorso per titoli.

Nondimeno questo CGARS considera la circostanza non determinante.

Si deve infatti considerare che le modalità di accesso all'insegnamento scolastico rispondono a una duplice esigenza pubblicistica (oltre che a un'innegabile aspirazione personale riconosciuta dall'art. 51 Cost.), l'interesse pubblico a che l'attività didattica sia svolta dal personale meglio qualificato e l'interesse a che il beneficio anche economico che deriva dall'incarico sia attribuito secondo criteri trasparenti, che garantiscano la competizione fra gli aspiranti, secondo un principio generale di cui si trova traccia nell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Così inquadrata la disciplina concorsuale non pare determinante la circostanza che non sia presente una commissione, a fronte del fatto che l'O.M. n. 60/2020 predefinisce in modo dettagliato la disciplina di accesso e di attribuzione del punteggio. Del resto, neppure la citata Adunanza plenaria vi ha fatto riferimento.

In ragione di quanto sopra questo Collegio ritiene di confermare le pronunce di questo CGARS n. 102/2021 e n. 237/2021, nonché la sentenza n. 2007/2021, che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo” (CGA, Sent. n. 345 del 20-4-2021).

B.1

SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEL TITOLO ABILITANTE. VIOLAZIONE DEL DECISUM GIURISDIZIONALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4825/2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DELLE TABELLE MINISTERIALI ALLEGATE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 60/2020 RIFERITA ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE.

La ricorrente in data 21-9-2019 aveva inoltrato al MIUR una specifica “*richiesta di equivalenza del titolo di studio*” conseguito all'estero ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 3 dell'art. 38 del D.lgs 165/2001 (in atti).

Invero, con avviso pubblico n. 5636/2019 del 2-4-2019 il MIUR comunicava che i titoli conseguiti in Romania non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Indi, la ricorrente – con azione collettiva - chiedeva al TAR Lazio, con ricorso iscritto al R.G. 6986/2019, l'annullamento dell'avviso di rigetto MIUR n. 5636/2019 del 2-4-2019 e dei decreti individuali di rigetto successivamente comunicati ai singoli aspiranti docenti.

Col medesimo ricorso, veniva chiesto (i) l'accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.55/2013, agli art.19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III "libertà di stabilimento" art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria. Veniva altresì richiesto al TAR (ii) l'accertamento del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, con la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti in relazione alle istanze dei ricorrenti e finalizzate al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs.n.206/2007.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso con Sentenza n. 11774/2019 che veniva appellata avanti il Consiglio di Stato con ricorso iscritto al R.G. 1007/19. Con Sentenza n. 4825/2020, il Giudice d'Appello definiva il giudizio statuendo che: *"In linea di fatto non appare contestato che l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania [...]. Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere **in modo automatico** i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"*.

La Sentenza del Consiglio di Stato, nella sua chiarissima portata decisoria, è annoverabile nel genus delle sentenze autoesecutive, la quale, mercè l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato (il diniego del riconoscimento del titolo abilitante estero) produce il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente senza necessità di ulteriore intermediazione dell'attività amministrativa che, a tal proposito, avrebbe come unica conseguente un inutile aggravamento del procedimento.

In tal senso, il comportamento dell'amministrazione si connota illegittimo per violazione ed elusione di giudicato: (i) violazione di giudicato in tanto in quanto i nuovi atti emanati dall'amministrazione (ossia le graduatorie) riproducono i medesimi vizi già censurati avanti il Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice d'appello che prescriveva un pacifico automatismo nel riconoscimento dei titoli di formazione, mentre si configura (ii) l'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato (inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria di prima fascia), lo ha sostanzialmente aggirato mancando poi di riconoscere il punteggio spettante.

Il riconoscimento automatico dei titoli abilitativi esteri è stato riconosciuto anche dal TAR Lazio che, variando il proprio orientamento, ha aderito ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza *Bis*, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Con una recentissima Sentenza del 9-12-2020 n. 13207, il TAR Lazio ha ulteriormente confermato l'automaticità del valore abilitante dei titoli esteri (ancor più nella vicenda a mani in cui vi è stata una specifica statuizione del consiglio di Stato) laddove *“una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntare [...], posto che si porrebbe “in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo AUTOMATICO i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”* (cfr. *ex multis*, C.G.U.E. n. 675 del 2018) (TAR Lazio, 13207/2020).

In altri termini, *“una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all'insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell'ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell'Unione Europea”* (TAR Lazio, 13207/2020).

A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal giudice di appello amministrativo, è l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: *“Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso*

alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". Ulteriormente, il terzo comma precisa come: *"Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)".*

Non solo.

Con nota n. 16799 del 27-7-2020 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Affari Legali - ha diramato una chiarissima nota con cui i candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito in Romania, che sono stati inseriti con riserva in attesa di una disposizione giurisdizionale *"saranno immessi in ruolo con clausola risolutiva"* ovvero sia con riconoscimento automatico e senza alcun necessità di alcun adempimento per il caso di accoglimento del gravame proposto.

B.2

SUL PUNTEGGIO CORRETTAMENTE SPETTANTE ALLA RICORRENTE.

In disparte l'inserimento con riserva, i titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie, così come pacificamente riconosciuto anche dalle difese dell'Amministrazione – non sono stati valutati correttamente con riguardo alla predeterminazione chiara dei punteggi siccome risultante dalle Allegate tabelle A/3 ed A/7 all' O.M. 60/2020.

B.2.1

Segnatamente, **per quanto riguarda la classe A046** alla ricorrente è stato assegnato un punteggio di 27 punti in luogo dei 72 punti correttamente spettanti in base all'**ALLEGATO A/3**.

Invero, per come risultante dalla sezione A.2 lett. e) **"Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello**

stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato”: indi, considerata la durata annuale del corso di abilitazione estera e la natura del corso a numero programmato e selettivo, sommano punti 42 (12+30). A tali 42 punti devono aggiungersi poi ulteriori **11 punti per la votazione riportata (di 93/100)** in riferimento agli scaglioni previsti dalla sezione A.1.

Alla ricorrente spettano inoltre **18 punti per le due specializzazione su sostegno**, valevoli 9 punti ciascuna ai sensi della sezione B.5 recante “*Titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo*”.

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante “*Diploma di perfezionamento [...]*” in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH “*Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*”. **Sommano un totale di 72 punti per la classe A046** (53 per abilitazione + 18 per specializzazioni su sostegno + 1 per diploma di perfezionamento).

B.2.2

Per quanto riguarda, invece le classi ADMM e ADSS, alla ricorrente è stato assegnato un punteggio di 30 punti per ciascuna classe in luogo degli **83 punti correttamente spettanti per ciascuna classe** in base all’ALLEGATO A/7.

Invero, in riferimento alla sezione B.1 lett. b) recante “*Abilitazione [...] per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2*” spettano alla ricorrente **53 punti per l’abilitazione nella classe A046** (cioè 42 punti in riferimento alla sezione A.2 lett. e) della tabella A/3 + 11 punti per la sezione A.1 in riferimento al voto di abilitazione).

Ulteriori 30 punti spettano per la specifica abilitazione estera su sostegno nelle scuole di secondo grado (ossia 12 punti in base a quanto stabilito dalla sezione A.2 della richiamata tabella A/7 + **18 punti per la votazione riportata (di 87/100)** in riferimento agli scaglioni previsti dalla sezione A.1).

Devono poi attribuirsi ulteriori 9 punti in riferimento alla specializzazione estera così come previsti dalla sezione B.11 recante “*Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo*”.

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante “*Diploma di perfezionamento [...]*” in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH “*Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*”.

Sommano un totale di 83 punti per ciascuna delle classi di sostegno ADMM e ADSS

(53 per abilitazione + 30 per specializzazioni su sostegno secondo grado + 9 per specializzazioni su sostegno primo grado + 1 per diploma di perfezionamento).

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della ricorrente:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
Da 27 punti (17 ^a posizione) a 72 punti (8 ^a posizione)	Da 30 punti (29 ^a posizione) a 83 punti (13 ^a posizione)	Da 30 punti (36 ^a posizione) a 83 punti (19 ^a posizione)

Il principio enunciato dal Consiglio di Stato è stato confermato anche dal TAR Lazio, con la Sentenza n. 9459/2020, che ha inteso “*uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: “- invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia; - l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati. - in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675); - per ciò che*

rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)." Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno".

B.3.

VIOLAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL DECISUM DEL CONSIGLIO DI STATO. VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE 241/90 DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nonostante la definitività della pronuncia, la ricorrente – in disparte dall'errato punteggio – continua ad essere inserita in graduatoria con "riserva". Già con nota dell'Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020, l'Ufficio scolastico regionale dava espresso avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero

dell'inserimento in graduatoria con riserva (solo) all'esito del *decisum* giurisdizionale. Definito il giudizio, quindi, l'inserimento in graduatoria merita definitività.

In tal senso, *“La sentenza di accoglimento di un'azione di annullamento, in definitiva, reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all'annullamento dell'atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l'Amministrazione non può riprodurre il provvedimento con gli stessi vizi e deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza, tanto che l'atto ripetitivo di quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni conformative della sentenza contiene un vizio ulteriore, vale a dire quello di violazione o elusione del giudicato, e non a caso, l'art. 21-septies, L. n. 241 del 1990, qualifica nullo il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato”* (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10/06/2020, n. 6284).

Or, la ricorrente, al fine di evidenziare l'errore aveva proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela. L'istanza non è stata riscontrata. Il punteggio attribuito dall'Amministrazione così come anche l'inserimento con riserva, non sono supportati da alcuna argomentazione logica.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: *“...Dalla lettura della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inadeguata a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...”*.

C).

L'Ordinanza impugnata.

Il Giudice di prime cure decideva la fase cautelare ritenendo che *“al sommario esame proprio della fase cautelare, che i rilievi sollevati dalla ricorrente avverso il suo posizionamento all'interno delle graduatorie impugnate appaiono privi di fondamento, in quanto, per un verso, l'inserimento con riserva all'interno di esse trova giustificazione*

nella necessità di sottoporre a verifica – come prescritto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020 invocata dalla stessa ricorrente – l'equivalenza della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione a tempo parziale a quelle delle formazioni a tempo pieno (verifica alla cui effettuazione il MIUR è stato condannato in sede di ottemperanza con la sentenza n. 3592/21) e, per altro verso, i punteggi attribuiti, in particolare per i titoli di specializzazione su sostegno, appaiono conformi a quelli indicati nelle tabelle ministeriali (tabella A/3)”.

L'Ordinanza impugnata è viziata e merita di essere riformata per i seguenti motivi.

D).

IN DIRITTO

D.1.

ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEL DECISUM GIURISDIZIONALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4825/2020. MANCATO RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEL TITOLO ABILITANTE.

La decisione del Giudice di Prime cure non può condividersi laddove viene condiviso l'inserimento con riserva ancorché il titolo estero è stato riconosciuto avere portata automaticamente abilitante.

Or, l'appellante in data 21-9-2019 aveva inoltrato al MIUR una specifica “*richiesta di equivalenza del titolo di studio*” conseguito all'estero ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 3 dell'art. 38 del D.lgs 165/2001 (in atti).

Invero, con avviso pubblico n. 5636/2019 del 2-4-2019 il MIUR comunicava che i titoli conseguiti in Romania non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Indi, l'appellante – con azione collettiva - chiedeva al TAR Lazio, con ricorso iscritto al R.G. 6986/2019, l'annullamento dell'avviso di rigetto MIUR n. 5636/2019 del 2-4-2019 e dei decreti individuali di rigetto successivamente comunicati ai singoli aspiranti docenti.

Col medesimo ricorso, veniva chiesto (i) l'accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.55/2013, agli art.19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria. Veniva altresì richiesto al TAR (ii) l'accertamento del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, con la

condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti in relazione alle istanze dei ricorrenti e finalizzate al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs.n.206/2007.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso con Sentenza n. 11774/2019 che veniva appellata avanti il Consiglio di Stato con ricorso iscritto al R.G. 1007/19. Con **Sentenza n. 4825/2020**, il Giudice d'Appello definiva il giudizio statuendo che: *“In linea di fatto non appare contestato che l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania [...]. Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere **in modo automatico** i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.*

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020, nella sua chiarissima portata decisoria, è annoverabile nel genus delle sentenze autoesecutive, la quale, mercè l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato (ossia **il diniego del riconoscimento del titolo abilitante estero**) produce il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente senza necessità di ulteriore intermediazione dell'attività amministrativa che, a tal proposito, avrebbe come unica conseguente un inutile aggravamento del procedimento.

In tal senso, il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto ritenere illegittimo il comportamento dell'amministrazione per violazione ed elusione di giudicato: (i) violazione di giudicato in tanto in quanto i nuovi atti emanati dall'amministrazione (ossia le graduatorie) riproducono i medesimi vizi già censurati avanti il Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice d'appello che prescriveva un pacifico automatismo nel riconoscimento dei titoli di formazione, mentre si configura (ii) l'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato (inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria di prima fascia), lo ha sostanzialmente aggirato mancando poi di riconoscere il punteggio spettante.

Il riconoscimento automatico dei titoli abilitativi esteri è stato riconosciuto anche dal TAR Lazio che, variando il proprio orientamento, ha aderito ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente

con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza *Bis*, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Con una recentissima Sentenza del 9-12-2020 n. 13207, il TAR Lazio ha ulteriormente confermato l'automaticità del valore abilitante dei titoli esteri (ancor più nella vicenda a mani in cui vi è stata una specifica statuizione del consiglio di Stato) laddove *“una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntare [...], posto che si porrebbe “in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo **AUTOMATICO** i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”* (cfr. *ex multis*, C.G.U.E. n. 675 del 2018) (TAR Lazio, 13207/2020).

In altri termini, *“una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all'insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell'ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell'Unione Europea”* (TAR Lazio, 13207/2020).

A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal giudice di appello amministrativo, è l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: *“Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”*. Ulteriormente, il terzo comma precisa come: *“Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)”*.

Non solo.

Con nota n. 16799 del 27-7-2020 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Affari Legali - ha diramato una chiarissima nota con cui i candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito in Romania, che sono stati inseriti con riserva in attesa di una disposizione giurisdizionale “*saranno immessi in ruolo con clausola risolutiva*” ovvero sia con riconoscimento automatico e senza alcun necessità di alcun adempimento per il caso di accoglimento del gravame proposto.

Tuttavia la ricorrente si trova ancora inserita con riserva nonostante il giudicato del Consiglio di Stato, ma senza il punteggio relativo alle abilitazioni (!).

D.1.1.

Con Sentenza n. 3592 del 7-5-2021, il Consiglio di Stato, in esecuzione della propria Sentenza n. 4825/2020, ha acclarato l'inadempimento del Ministero nell'aver denegato alla ricorrente il punteggio relativo all'abilitazione estera, enunciando che:

“con tale sentenza [la n. 4825/2020] è stato accolto l'appello delle stesse parti odierne ricorrenti per la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'istruzione di non riconoscimento del titolo di abilitazione ottenuto in Romania;- la suddetta sentenza, di cui con il ricorso in esame si chiede l'ottemperanza, in coerenza con l'orientamento consolidato di questo Consiglio, ha affermato che, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato di diniego;- la sentenza ha precisato, inoltre, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia UE e in particolare la sentenza n. 675 del 2018, che il Ministero è chiamato alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno; pertanto – analogamente ad altri precedenti in termini resi dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 2366 del 18 marzo 2021) - il ricorso sia fondato e che le richieste avanzate dalla parte ricorrente debbano essere accolte nel senso di ordinare al Ministero di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla rivalutazione della posizione delle ricorrenti sulla base di quanto disposto dalla sentenza n. 4825 del 2020”.

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3592 del 7-5-2021, ancor più l'inserimento dell'appellante meritava di essere pieno e senza riserve.

In ogni caso, l'inserimento con riserva non può prescindere dal corretto posizionamento a pettine col punteggio di spettanza per come si esporrà nella censura di seguito articolata.

D).2

ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO. VIOLAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DELLE TABELLE MINISTERIALI ALLEGATE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 60/2020 RIFERITA ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE.

Il Giudice di prime cure ha erroneamente sostenuto che *“i punteggi attribuiti, in particolare per i titoli di specializzazione su sostegno, appaiono conformi a quelli indicati nelle tabelle ministeriali (tabella A/3)”*.

La decisione cautelare non può meritare condivisione in quanto il punteggio attribuito è palesemente errato. Non si tratta di meri errori di calcolo, ma dell'omessa valutazione di intere voci tabellari.

Invero, ancorché inserita con riserva, il posizionamento in graduatoria deve avvenire in ogni caso a pettine secondo il punteggio di spettanza.

Quindi, in disparte l'inserimento con riserva, i titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie, così come pacificamente riconosciuto anche dalle difese dell'Amministrazione – non sono stati valutati correttamente con riguardo alla predeterminazione chiara dei punteggi siccome risultante dalle Allegate tabelle A/3 ed A/7 all' O.M. 60/2020.

D.2.1

Segnatamente, per quanto riguarda la classe A046 all'appellante è stato assegnato un punteggio di 27 punti in luogo dei 72 punti correttamente spettanti in base all'ALLEGATO A/3.

Invero, per come risultante dalla sezione A.2 lett. e) *“Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato”*: indi, considerata la durata annuale del corso di abilitazione estera e la natura del corso a numero programmato e selettivo, sommano punti 42 (12+30). A tali 42

punti devono aggiungersi poi ulteriori **11 punti per la votazione riportata (di 93/100)** in riferimento agli scaglioni previsti dalla sezione A.1.

All'appellante spettano inoltre **18 punti per le due specializzazione su sostegno**, valevoli 9 punti ciascuna ai sensi della sezione B.5 recante "*Titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo*".

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante "*Diploma di perfezionamento [...]*" in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH "*Difficoltà dell'apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*".

Sommano un totale di 72 punti per la classe A046 (53 per abilitazione + 18 per specializzazioni su sostegno + 1 per diploma di perfezionamento).

D.2.2

Per quanto riguarda, invece, le classi ADMM e ADSS, all'appellante è stato assegnato un punteggio di 30 punti per ciascuna classe in luogo degli **83 punti correttamente spettanti per ciascuna classe** in base all'ALLEGATO A/7.

Invero, in riferimento alla sezione B.1 lett. b) recante "*Abilitazione [...] per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2*" spettano alla ricorrente **53 punti per l'abilitazione nella classe A046** (cioè 42 punti in riferimento alla sezione A.2 lett. e) della tabella A/3 + 11 punti per la sezione A.1 in riferimento al voto di abilitazione).

Ulteriori 30 punti spettano per la specifica abilitazione estera su sostegno nelle scuole di secondo grado (ossia 12 punti in base a quanto stabilito dalla sezione A.2 della richiamata tabella A/7 + **18 punti per la votazione riportata (di 87/100)** in riferimento agli scaglioni previsti dalla sezione A.1).

Devono poi attribuirsi ulteriori 9 punti in riferimento alla specializzazione estera così come previsti dalla sezione B.11 recante "*Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo*".

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante "*Diploma di perfezionamento [...]*" in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH "*Difficoltà dell'apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*".

Sommano un totale di 83 punti per ciascuna delle classi di sostegno ADMM e ADSS (53 per abilitazione + 30 per specializzazioni su sostegno secondo grado + 9 per specializzazioni su sostegno primo grado + 1 per diploma di perfezionamento).

DOMANDA CAUTELARE

Si ritiene che il ricorso ed i presenti motivi aggiunti sono assistiti dal prescritto *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

Sono **attualmente in corso** le assegnazioni delle supplenze e dei ruoli attingendo dalle graduatorie GPS per l'a.s. 2021/2022.

Le graduatorie provinciali GPS, infatti, sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari ovvero anche per l'assegnazione dei ruoli attingendo dai c.d. "*ruoli aggiuntivi*" delle GPS. Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determinerà per l'appellante l'impossibilità di prendere servizio come docente di prima fascia ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa. L'appellante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, per l'anno scolastico 2021/2022.

Per quanto concerne la classe di concorso (A046), l'urgenza di un provvedimento che rettifichi il punteggio consentirebbe alla ricorrente in vigenza del "Decreto Sostegni bis", qualora venisse accolto l'emendamento relativo all'eliminazione del vincolo dei tre anni di servizio, di rientrare tra coloro che verranno immessi in ruolo.

Anche per quanto concerne le classi di concorso sostegno (ADSS, ADMM), urge un provvedimento che rettifichi il punteggio, ingiustamente non attribuito, per tre ordini di ragioni: (i) a luglio si aprirà una finestra che consentirà a coloro che hanno conseguito il titolo TFA SOSTEGNO di inserirsi nelle GPS, dunque, una corretta attribuzione del punteggio consentirebbe alla ricorrente di non essere scavalcata ingiustamente, situazione che potrebbe anche impedirgli di lavorare per l'anno scolastico 2021/2022; (ii) a seguito dell'approvazione del "Decreto Sostegni bis", qualora venisse accolto l'emendamento relativo all'eliminazione del vincolo dei tre anni di servizio, con il punteggio correttamente attribuito potrebbe consentire alla ricorrente di rientrare tra coloro che verranno immessi in ruolo; (iii) non ultimo, ove venisse attribuito correttamente il punteggio, la ricorrente potrebbe permanere nell'attuale sede di supplenza, garantendo al minore diversamente abile seguito durante il corrente anno scolastico, continuità didattica e costanza di metodo.

VOGLIA

CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

in accoglimento della domanda cautelare sospendere l'Ordinanza impugnata resa dal TAR Sicilia, Catania, Sez. II[^], n. 322/2021, pubblicata il 9-6-2021, non notificata, resa sul

ricorso R.G. n. 1694/2020 e conseguentemente ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente, con riserva all'esito del merito, il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: CLASSE A046, 72 punti (8^ posizione), Classe ADMM, 83 punti (13^ posizione), Classe ADSS, 83 punti (19^ posizione) correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020. Ove necessario, adottare qualsiasi ulteriore pronuncia propulsiva che possa adeguatamente tutelare, in via interinale, gli interessi dell'appellante.

Emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi anche della presente fase cautelare d'appello.

Trattandosi di appello cautelare, non è dovuto il contributo unificato.

Ragusa-Palermo, 8-9-2021

Avv. Giuseppe Fianchino
(f.to digitalmente)

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA E 52, SECONDO COMMA
DEL CPA.**

Ove occorra, in considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati, e precisamente i soggetti inseriti in posizione superiore, i quali verrebbero scavalcati dalla ricorrente, viene in rilievo la necessità di avanzare istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Ragusa-Palermo, 8-9-2021

Avv. Giuseppe Fianchino
(f.to digitalmente)